




*Camera dei Deputati*  
*Commissione Affari Sociali*  
*Vice Presidente*



Onorevole Presidente,

Le comunico, anche a nome del presidente della XIII Commissione, on. Filippo Gallinella, che nella seduta odierna le Commissioni hanno espresso, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382).

Si trasmettono altresì i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio).

Colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Rossana Boldi

Allegati: 2

---

On. Roberto FICO  
Presidente della Camera dei Deputati  
SEDE



**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

Atto n. 382

### **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

*premesso che:*

- lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;
- tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;
- il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento UE) 2017/625, in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;

*rilevato che:*

- come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;



# Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con l'assetto costituzionale e con l'organizzazione del sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;

preso atto dell'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 luglio 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 28 luglio 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite;

*considerato che:*

- è necessario evitare che dall'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/429 derivino aggravii economici e amministrativi a carico degli operatori del settore, anche in relazione agli obblighi formativi e di sorveglianza cui si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello schema di decreto legislativo,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

- 1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
- 2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  - a) all'alinea, dopo le parole: "l'autorità veterinaria centrale" aggiungere la seguente: "responsabile";
  - b) alla lettera b), sopprimere le parole: "regionali, provinciali e locali";



# Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- 3) *all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
“nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione”;
- 4) *all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole: “dodici ore” con le seguenti:*  
“ventiquattro ore”;
  - b) *al comma 4, dopo le parole: “per territorio inserisce” aggiungere le seguenti: “, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,”;*
  - c) *al comma 7, dopo le parole: “si applicano” aggiungere la seguente:*  
“anche”;
- 5) *all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
  - b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: “paragrafi 1 e 2” con le seguenti: “paragrafo 1, lettere a) e b)”;*
- 6) *all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 4, sostituire le parole: “tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,” con le seguenti: “comunicazione entro le ventiquattro ore”;*
  - b) *sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati nel sistema.”;*
- 7) *all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 1 sostituire le parole da: “per il tramite del veterinario aziendale” fino alla fine del comma, con le seguenti: “per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati relativi esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema ClassyFarm.”;*
  - b) *sostituire il comma 2 con il seguente: “L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente.”;*



# Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- c) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: "frequenze minime" aggiungere le seguenti: "sulla base del rischio";*
- d) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o";*
- e) *sostituire il comma 5 con il seguente: "Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo Vetinfo.it;*
- 8) *all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "comma 2" con le seguenti: "comma 1";*
- 9) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale";*
  - b) *al comma 7, sostituire le parole: "punti, 5) e 6)," con le seguenti: "lettere e) e f),";*
  - c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. "Le regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 5";*
- 10) *all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "al fine di garantire la categorizzazione" con le seguenti: "quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione";*

*e con le seguenti osservazioni:*

*valuti il Governo l'opportunità di:*

- 1) *precisare, all'articolo 2, comma 1, lettera h), lo specifico ambito di attività dei professionisti degli animali;*
- 2) *al fine di garantire standard uniformi sull'intero territorio nazionale, prevedere che la struttura organizzativa di cui all'articolo 4, comma 4, sia definita tramite un accordo tra lo Stato e le regioni che ne fissi i requisiti minimi;*
- 3) *estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;*



# Camera dei Deputati

## SERVIZIO COMMISSIONI

- 4) prevedere specifiche misure compensative, anche parziali, per gli operatori e i professionisti degli animali, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'obbligatoria partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 2;
- 5) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;
- 6) al medesimo articolo 11, introdurre una disposizione volta a consentire l'abilitazione dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali alla compilazione della *check-list* e all'inserimento dei dati nell'ambito del sistema ClassyFarm;
- 7) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;
- 8) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;
- 9) introdurre nel testo del provvedimento una disposizione volta a prevedere che gli animali domestici non correttamente identificati o movimentati all'interno dell'Unione, in violazione delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/429, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario, ma siano sottoposti a fermo sanitario ed esaminati dal servizio veterinario pubblico, regolarizzando, ove non manifestino patologie, la loro identificazione e registrazione;
- 10) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA.



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro  
e Programmazione della Camera dei Deputati*

Roma 28 luglio 2022

All'Onorevole Presidente  
della XII Commissione

All'Onorevole Presidente  
della XIII Commissione

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382)

Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,  
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382);  
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro  
e Programmazione della Camera dei Deputati*

- all'articolo 4, in materia di organizzazione delle autorità competenti, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita sia all'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionale ad un dirigente veterinario in posizione apicale, di cui al comma 2, - dovendo le attività che derivano da tale ruolo rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale, come precisato dalla relazione tecnica - sia alla struttura organizzativa a supporto del responsabile dei servizi veterinari, di cui al comma 4, - dovendo le Regioni e le province autonome disciplinare tale struttura conformemente alla loro attuale organizzazione, come risulta dalla medesima relazione tecnica, in modo da escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica -;
- all'articolo 5, recante disposizioni in materia di Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, appare necessario inserire un'apposita disposizione volta ad escludere la corresponsione, ai componenti del predetto Centro nazionale, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
- l'articolo 9, in materia di laboratori di sanità animale, non introduce ulteriori obblighi comunicativi in capo ai laboratori ufficiali già previsti dal regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320 del 1954, abrogato dal presente provvedimento;
- all'articolo 10, in materia di obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo, in modo da escludere che i programmi formativi ivi previsti determinino oneri per della finanza pubblica, posto che gli stessi sono interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro  
e Programmazione della Camera dei Deputati*

amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione ai medesimi percorsi formativi;

- all'attuazione dell'articolo 11, in materia di obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 13, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, i piani di sorveglianza ed eradicazione per il controllo delle malattie animali sono previsti dalla legislazione comunitaria ed europea precedente all'adozione del regolamento (UE) 2016/429 che ha provveduto ad armonizzare le prescrizioni sulla base della classificazione delle malattie in categorie omogenee;

- inoltre, per l'attuazione dei suddetti programmi è possibile il ricorso al cofinanziamento da parte della Commissione europea nell'ambito dei fondi destinati alla gestione delle malattie animali di cui al *Single market programme* (regolamento (UE) 2021/690);

- con riferimento all'utilizzo del sistema informativo "Vetinfo.it", di cui all'articolo 14, in materia di sistemi informativi veterinari, l'attivazione delle relative funzionalità rientra nell'attività ordinaria di manutenzione del sistema informativo e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- con riferimento al sistema informativo "ClassyFarm.it", il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che il funzionamento del suddetto sistema non determina oneri a carico del Ministero della salute;

- l'articolo 15, recante disposizioni in materia di concessione dello *status* di indenne da malattia agli stabilimenti, non introduce nuovi adempimenti a carico



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Esoso  
e Programmazione della Camera dei Deputati*

dei soggetti coinvolti, giacché le attività ivi previste rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- le attività previste dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 rientrano nell'attività istituzionale delle autorità competenti di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nel settore della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2017/625;

- gli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 sono già previsti a legislazione vigente e sono inclusi nei piani di emergenza;

- il sistema sanzionatorio come previsto dalla legge delega n. 53 del 2021, conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) 2016/429, introduce norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento;

- i controlli di cui agli articoli da 24 a 30 rientrano nelle attività istituzionali di controllo dalle autorità competenti già svolte a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) *all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;*



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro  
e Programmazione della Camera dei Deputati*

2) all'articolo 5, dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;

3) all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Fabio Melilli)  
*Fabio Melilli*